



“INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI”

Eventi meteorologici verificatisi

nel mese di Novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto e a partire dal giorno 14 ottobre fino all'08/11/2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia

Si comunica che sulle Gazzette Ufficiali - Serie Generale n. 299 del 21 dicembre 2019 e n. 302 del 27/12/2019 sono state pubblicate le Ordinanze n. 622 del 17/12/2019 e 621 del 12/12/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in merito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 14 ottobre e fino all'08 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia ed agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

In base a tali ordinanze i **soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **previa presentazione di autocertificazione** del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Contenuti dell'iniziativa:

- a) “ambito di applicazione”:** mutui e finanziamenti relativi ad immobili sgomberati, oppure relativi alla gestione di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici;
- b) “modalità di accesso”:** su richiesta del titolare, accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) “sospensione”:** della quota capitale o dell'intera rata, su opzione del cliente;
- d) “periodo di sospensione”:** per un massimo di 12 mesi dalla data della richiesta, fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
- c) “costi dei pagamenti sospesi”:** senza costi aggiuntivi, come da Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

I clienti interessati potranno esercitare la facoltà di sospensione inoltrando le richieste entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Altamura, 10 gennaio 2020
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Direzione Generale